

N. 87-1/2024 P.U.

Sent. 138/2024

Rep. 214/2024



N.r. 21/2024

22/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice delegato dott. Giuseppe Marseglia,
vista la domanda depositata in data 22.02.2024 dai coniugi PATANO DOMENICO
e GIRONE CARMELA ANTONIA, nel procedimento ex art. 67 e ss. C.C.I.I. (D.lgs.
14/2019) e con le modalità ex art. 66 L. cit.;
visto il decreto di apertura emesso in data 5.03.2024;
vista la relazione depositata in data 16.04.2024 dal Gestore dell'OCC, avv. Buffa, ai
sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;
dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte di un solo
creditore;
esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

In tesi generale, al Giudice spetta accertare preliminarmente l'assenza della
condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il
debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave,
malafede o frode.

Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore,
ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la
fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori,
l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito
dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non
inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 70 co. 9 CCII).

Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue in ordine alla fattispecie in esame.

In primo luogo, non emergono elementi per ritenere la grave colpa dei debitori
nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il
sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede a carico dei ricorrenti.

In particolare, lo squilibrio nei confronti dei creditori si è formato progressivamente
allorché l'aumento delle spese familiari, tra cui la ristrutturazione dell'appartamento
ricevuto in assegnazione dall'A.r.c.a. e il licenziamento della Girone (avvenuto in data
04.04.2023), ha indotto i ricorrenti ad accedere a vari finanziamenti per credito al
consumo determinando, dunque, il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed
il proprio patrimonio prontamente liquidabile.



Per maggiore chiarezza espositiva, appare utile riportare le masse passive in capo ai ricorrenti, così come descritte dal Gestore OCC, alla stregua dell'art. 66, co. 3, del CCII, secondo cui :<<le masse attive e passive rimangono distinte>>:

- la massa passiva di Patano Domenico è pari ad € 112.249,23 ed è composta da debiti di natura privilegiata e chirografaria, a cui vanno sommate le spese in prededuzione per OCC;
- la massa passiva di Girone Carmela Antonia è pari a € 8.854,05 ed è composta da debiti di natura chirografaria, a cui vanno sommate le spese in prededuzione per OCC.

Aggiungasi che vi sono in atto due procedure esecutive mobiliari, tra cui quella azionata dalla Kruk Investment S.r.l. con pignoramento notificato il 17.01.2024 e la procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1144/2023 r.g.e. azionata dalla YOUNITED S.A.

Quanto alla massa attiva, i coniugi non risultano titolari di beni immobili né possiedono beni di pregio, ad eccezione di n. 2 autovetture (tipo Ford C Max tg. DH183TM immatricolata nel 2007 e Wolswagen Golf X tg. BC127KZ immatricolata nel 1999), il cui valore economico è stimabile in non più di € 3.000; inoltre il Patano percepisce un'entrata mensile pari a € 1.600,00, mentre la sig.ra Girone risulta disoccupata.

Ciò posto, il piano proposto dal Gestore della crisi nella relazione finale prevede la messa a disposizione della procedura della complessiva somma di € 27.593,29.

Si riporta qui di seguito la tabella riassuntiva della proposta.

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Fin. Credito al consumo n.20201412244301 del 13/02/2019 (Chirografario)	1 - Axactor Italy spa (già Findomestic)	4.187,19	15,000%	628,08	85,000%
Fin. Credito al consumo n.20201412244313 del 05/02/2019 (Chirografario)	1 - Axactor Italy spa (già Findomestic)	72.935,62	15,000%	10.940,34	85,000%
Fin. Credito al consumo n.0010193048752520 del 29/04/2021 (Chirografario)	2 - Fidelity spa	1.761,70	15,000%	264,26	85,000%
Canone di Locazione (Chirografario)	3 - Arca Puglia Centrale	1.210,90	15,000%	181,64	85,000%
Fin. Credito al consumo n.CIT20190302109gv68 del 02/03/2019 (Chirografario)	4 - Younited s.a.	11.126,50	15,000%	1.668,98	85,000%
Carta di credito - tutte (Chirografario)	5 - Agos Ducato spa	298,12	15,000%	44,72	84,999%
Fin. Credito al consumo n.23904305 del 27/04/2021 (Chirografario)	10 - Kruk Investimenti srl (già Compass Banca spa)	2.718,93	15,000%	407,84	85,000%
Fin. Credito al consumo n.165570 del 17/11/2021 (Chirografario)	6 - Compass Banca spa	13.905,00	15,000%	2.085,75	85,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	7 - Agenzia delle Entrate - Riscossione	655,36	80,000%	524,29	20,000%
Sanzioni Civili (Chirografario)	7 - Agenzia delle Entrate - Riscossione	202,06	15,000%	30,31	85,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	8 - Regione Puglia	1.574,85	80,000%	1.259,88	20,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	9 - Comune di Bari	1.673,00	80,000%	1.338,40	20,000%
Fin. Credito al consumo n.23877922 del 21/04/2021 (Chirografario)	10 - Kruk Investimenti srl (già Compass Banca spa)	8.693,97	15,000%	1.304,10	85,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	8 - Regione Puglia	160,08	80,000%	128,06	20,002%



Orbene, il piano di ristrutturazione proposto risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo dunque il versamento ai creditori concorsuali della somma di € 5.000,00 (in sede di omologa), quale finanza esterna apportata da Soranno Grazia (madre del Patano), ed il versamento della rata mensile pari ad € 376,55 (a partire dal mese successivo all'omologazione del piano) imputato a favore prima della parte residua dei crediti in prededuzione, poi dei privilegiati e di seguito dei chirografi per il periodo di n. 60 mesi.

Quanto all'alternativa liquidatoria, da indagare in ragione della contestazione avanzata dal creditore YOUNITED S.A. si osserva che il suddetto piano prevede il soddisfacimento, seppure parziale, di tutti i creditori mentre, con la messa in liquidazione degli unici beni mobili dei ricorrenti di modico valore, come precedentemente significato, troverebbero soddisfazione solo i crediti prededucibili, nulla residuando per il restante ceto creditorio.

Infine, pur tenendo conto delle deduzioni dell'Organo di composizione della crisi in ordine alla valutazione del merito creditizio, occorre premettere che l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che <<I'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>, sicché grava sull'ente finanziatore la valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB.

Orbene, nella specie l'esposizione debitoria nei confronti degli enti finanziatori deriva da impegni contrattuali assunti in epoca in cui entrambi i coniugi potevano contare su redditi derivanti dai contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Gli squilibri economici si sono verificati in un momento successivo, a causa della sopravvenienza delle spese familiari e della nascita della terza figlia, delineando di conseguenza i primi affanni nei pagamenti dei ratei dei finanziamenti.

Alla luce di ciò, è da ritenersi comunque corretta la valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis del TUB operata dagli istituti di credito.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato dai ricorrenti e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata al Gestore dell'OCC.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da PATANO DOMENICO e GIRONE CARMELA ANTONIA;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura del Gestore dell'OCC;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;



avverte

i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e depositare una relazione finale che dia conto dell'avvenuta esecuzione del piano.

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;

dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso a Bari il 13 maggio 2024

TRIBUNALE DI BARI
Depositato in cancelleria
Bari, 15/05/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonella G. Lisco

Il Giudice

Dott. Giuseppe Marseglia

